



## Codice Deontologico Infermieristico

Gestione degli indici di Revisione e delle Autorizzazioni

			<b>AUTORIZZAZIONI</b>		
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione delle modifiche</b>	<b>Elaborato da:</b>	<b>Verificato da:</b>	<b>Approvato da:</b>
<b>00</b>	06.05.2016	Prima Emissione	<b>Coordinatore Infermieristico</b> (Dott. Fabio Battisti)	<b>Medico Resp. SRTR-i / SRTR-e</b> Dott. S. Di Leone  <b>Medico Resp. RSA</b> Dott. Ciampella	<b>AU</b> (Ing. F. Gera)
<b>01</b>	08.04.2020	Prima Emissione di documento già adottato a seguito adeguamento del SGQ alla norma UNI EN ISO 9001:2015	<b>Coordinatore Infermieristico</b> (Dott. Fabio Battisti)	<b>Medico Resp. SRTR-i / SRTR-e</b> Dott. M. Majorana  <b>Medico Resp. RSA</b> Dott. I.W. Germanò	<b>AU</b> (Ing. F. Gera)
<b>02</b>	24.10.2020	Cambio Responsabilità Alta Direzione nella figura dell'Amministratore Unico e Responsabile Qualità	<b>Coordinatore Infermieristico</b> (Dott. Fabio Battisti)	<b>Medico Resp. SRTR-i / SRTR-e</b> Dott. Greco  <b>Medico Resp. RSA</b> Dott.ssa M. Ragazzo	<b>AU</b> (Marta Rencricca)
<b>03</b>	24/2/2021	Insiediamento del nuovo Organismo di Vigilanza ed adozione del Modello Organizzativo	<b>Coordinatore Amministrativo</b>  (Luigi Morelli)	<b>ODV</b> F. Bemporad (Presidente)  F. Tardanico	<b>AU</b>  (Marta Rencricca)
<b>04</b>					
<b>05</b>					

	ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO 231	<b>All.2 Mod. ORG231 Rev.03</b>
	ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.	STR/REP/UFF.: Intera Struttura
	<b>CODICE DEONTOLOGICO INFERMIERISTICO</b>	Pag. 2 di 6

## Sommario

1. IL CODICE DEONTOLOGICO DELL'INFERMIERE .....	2
1.2. Disposizioni finali .....	6

## 1. IL CODICE DEONTOLOGICO DELL'INFERMIERE

*Approvato dal Comitato centrale della Federazione con deliberazione n.1/09 del 10 gennaio 2009 e dal Consiglio nazionale dei Collegi Ipasvi riunito a Roma nella seduta del 17 gennaio 2009*

### Capo I

#### **Articolo 1**

L'infermiere è il professionista sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica.

#### **Articolo 2**

L'assistenza infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia e alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa.

#### **Articolo 3**

La responsabilità dell'infermiere consiste nell'assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo.

#### **Articolo 4**

L'infermiere presta assistenza secondo principi di equità e giustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali della persona.

#### **Articolo 5**

Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l'esercizio della professione infermieristica.

#### **Articolo 6**

L'infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e interesse della collettività e si impegna a tutelarla con attività di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione.

### Capo II

#### **Articolo 7**

	ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO 231	All.2 Mod. ORG231 Rev.03
	ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.	STR/REP/UFF.: Intera Struttura
	<b>CODICE DEONTOLOGICO INFERMIERISTICO</b>	Pag. 3 di 6

L'infermiere orienta la sua azione al bene dell'assistito di cui attiva le risorse sostenendolo nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile, in particolare, quando vi sia disabilità, svantaggio, fragilità.

#### **Articolo 8**

L'infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola di coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per l'incolumità e la vita dell'assistito.

#### **Articolo 9**

L'infermiere, nell'agire professionale, si impegna ad operare con prudenza al fine di non nuocere.

#### **Articolo 10**

L'infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l'uso ottimale delle risorse disponibili.

### **Capo III**

#### **Articolo 11**

L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull'esperienza e la ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione. Promuove, attiva e partecipa alla ricerca e cura la diffusione dei risultati.

#### **Articolo 12**

L'infermiere riconosce il valore della ricerca, della sperimentazione clinica e assistenziale per l'evoluzione delle conoscenze e per i benefici sull'assistito.

#### **Articolo 13**

L'infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale.

#### **Articolo 14**

L'infermiere riconosce che l'interazione fra professionisti e l'integrazione interprofessionale sono modalità fondamentali per far fronte ai bisogni dell'assistito.

#### **Articolo 15**

L'infermiere chiede formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza.

#### **Articolo 16**

L'infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici vissuti nell'operatività quotidiana e promuove il ricorso alla consulenza etica, anche al fine di contribuire all'approfondimento della riflessione bioetica.

#### **Articolo 17**

L'infermiere, nell'agire professionale è libero da condizionamenti derivanti da pressioni o interessi di assistiti, familiari, altri operatori, imprese, associazioni, organismi.

#### **Articolo 18**

L'infermiere, in situazioni di emergenza-urgenza, presta soccorso e si attiva per garantire l'assistenza necessaria. In caso di calamità si mette a disposizione dell'autorità competente.

	ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO 231	All.2 Mod. ORG231 Rev.03
	ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.	STR/REP/UFF.: Intera Struttura
	CODICE DEONTOLOGICO INFERMIERISTICO	Pag. 4 di 6

## Capo IV

### **Articolo 19**

L'infermiere promuove stili di vita sani, la diffusione del valore della cultura della salute e della tutela ambientale, anche attraverso l'informazione e l'educazione. A tal fine attiva e sostiene la rete di rapporti tra servizi e operatori.

### **Articolo 20**

L'infermiere ascolta, informa, coinvolge l'assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo nell'esprimere le proprie scelte.

### **Articolo 21**

L'infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall'assistito, ne favorisce i rapporti con la comunità e le persone per lui significative, coinvolgendole nel piano di assistenza. Tiene conto della dimensione interculturale e dei bisogni assistenziali ad essa correlati.

### **Articolo 22**

L'infermiere conosce il progetto diagnostico-terapeutico per le influenze che questo ha sul percorso assistenziale e sulla relazione con l'assistito.

### **Articolo 23**

L'infermiere riconosce il valore dell'informazione integrata multiprofessionale e si adopera affinché l'assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita.

### **Articolo 24**

L'infermiere aiuta e sostiene l'assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua capacità di comprendere.

### **Articolo 25**

L'infermiere rispetta la consapevole ed esplicita volontà dell'assistito di non essere informato sul suo stato di salute, purché la mancata informazione non sia di pericolo per sé o per gli altri.

### **Articolo 26**

L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi all'assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all'assistenza.

### **Articolo 27**

L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti informativi.

### **Articolo 28**

L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con l'assistito.

### **Articolo 29**

L'infermiere concorre a promuovere le migliori condizioni di sicurezza dell'assistito e dei familiari e lo sviluppo della cultura dell'imparare dall'errore. Partecipa alle iniziative per la gestione del rischio clinico.

### **Articolo 30**

L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione sia evento straordinario, sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali.

### **Articolo 31**

L'infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione l'opinione del minore rispetto alle scelte assistenziali, diagnostico-terapeutiche e sperimentali, tenuto conto dell'età e del suo grado di maturità.

### **Articolo 32**

	ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO 231	<b>All.2 Mod. ORG231 Rev.03</b>
	ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.	STR/REP/UFF.: Intera Struttura
	<b>CODICE DEONTOLOGICO INFERMIERISTICO</b>	Pag. 5 di 6

L'infermiere si impegna a promuovere la tutela degli assistiti che si trovano in condizioni che ne limitano lo sviluppo o l'espressione, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni.

**Articolo 33**

L'infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico dell'assistito mette in opera tutti i mezzi per proteggerlo, segnalando le circostanze, ove necessario, all'autorità competente.

**Articolo 34**

L'infermiere si attiva per prevenire e contrastare il dolore e alleviare la sofferenza. Si adopera affinché l'assistito riceva tutti i trattamenti necessari.

**Articolo 35**

L'infermiere presta assistenza qualunque sia la condizione clinica e fino al termine della vita all'assistito, riconoscendo l'importanza della palliazione e del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale.

**Articolo 36**

L'infermiere tutela la volontà dell'assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della qualità di vita.

**Articolo 37**

L'infermiere, quando l'assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato.

**Articolo 38**

L'infermiere non attua e non partecipa a interventi finalizzati a provocare la morte, anche se la richiesta proviene dall'assistito.

**Articolo 39**

L'infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento dell'assistito, in particolare nella evoluzione terminale della malattia e nel momento della perdita e della elaborazione del lutto.

**Articolo 40**

L'infermiere favorisce l'informazione e l'educazione sulla donazione di sangue, tessuti ed organi quale atto di solidarietà e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere.

## Capo V

**Articolo 41**

L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori di cui riconosce e valorizza lo specifico apporto all'interno dell'équipe.

**Articolo 42**

L'infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà.

**Articolo 43**

L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale ogni abuso o comportamento dei colleghi contrario alla deontologia.

**Articolo 44**

	ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO 231	<b>All.2 Mod. ORG231 Rev.03</b>
	ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.	STR/REP/UFF.: Intera Struttura
	<b>CODICE DEONTOLOGICO INFERMIERISTICO</b>	Pag. 6 di 6

L'infermiere tutela il decoro personale ed il proprio nome. Salvaguarda il prestigio della professione ed esercita con onestà l'attività professionale.

**Articolo 45**

L'infermiere agisce con lealtà nei confronti dei colleghi e degli altri operatori.

**Articolo 46**

L'infermiere si ispira a trasparenza e veridicità nei messaggi pubblicitari, nel rispetto delle indicazioni del Collegio professionale.

## Capo VI

**Articolo 47**

L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l'utilizzo equo ed appropriato delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale.

**Articolo 48**

L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione ai responsabili professionali della struttura in cui opera o a cui afferisce il proprio assistito.

**Articolo 49**

L'infermiere, nell'interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale.

**Articolo 50**

L'infermiere, a tutela della salute della persona, segnala al proprio Collegio professionale le situazioni che possono configurare l'esercizio abusivo della professione infermieristica.

**Articolo 51**

L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure e dell'assistenza o il decoro dell'esercizio professionale.

### 1.2. Disposizioni finali

Le norme deontologiche contenute nel presente Codice sono vincolanti; la loro inosservanza è sanzionata dal Collegio professionale.

I Collegi professionali si rendono garanti della qualificazione dei professionisti e della competenza da loro acquisita e sviluppata.